R.G.E. n. 40/2026

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SECONDA SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione, dott.ssa Viola Pacelli,

visto il verbale di pignoramento del 12.12.2025,e reso in data 09.01.2026, e l'istanza di vendita depositata in data 13.01.2026 dal creditore procedente;

vista la notifica del decreto di comparizione parti del 28.01.2026;

visti gli artt. 521, 530, 532, 533, 490 e 624-bis c.p.c.,

visto il vigente Regolamento Ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (D.M. 109/97);

tenuto conto dell'entrata in vigore del DM 32/2015, il quale si applica anche alle vendite mobiliari, ed in particolar modo di quanto previsto dall'art. 25 di suddetto DM, il quale detta modalità specifiche per le vendite mobiliari;

ritenuto opportuno incaricare **l'I.V.G. Salerno e Nocera Inferiore – (in qualità di soggetto gestore dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente per territorio)** della vendita in qualità di Commissionario, con modalità di svolgimento della gara per via telematica

ORDINA

la vendita dei beni pignorati come descritti nel verbale di pignoramento in atti a mezzo del Commissionario Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Salerno e Nocera Inferiore

NOMINA

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Salerno e Nocera Inferiore custode dei beni pignorati, con effetto dal momento dell'asporto dei beni e comunque a decorrere dalla scadenza del termine di 30 giorni stabilito dall'art. 521 comma 5 c.p.c.., con incarico di:

- provvedere entro 30 giorni (previa comunicazione al debitore della data e dell'ora indicativa di esecuzione dell'accesso) al **trasporto** dei beni mobili pignorati presso la sede dell'Istituto o in altri locali nella propria disponibilità, autorizzando lo stesso qualora lo ritenga necessario a richiedere l'assistenza della forza Pubblica, anche con le modalità di cui all'art. 25 del D.M. 109/97, autorizzando la custodia dei beni pignorati nel luogo dove essi si trovano nel caso in cui risultino difficilmente

trasportabili (circostanza che deve essere specificamente motivata ed autorizzata dal giudice);

- redigere apposito verbale di ricognizione dei beni pignorati, corredato da una **stima** del presumibile valore di realizzo, con onere di tempestivo deposito in cancelleria;

DISPONE

che il Commissario effettui la vendita in via telematica sotto la propria responsabilità, attenendosi alle seguenti disposizioni:

1. GARA TELEMATICA: la vendita si svolgerà - per ciascun bene o lotto eventualmente individuato dal Commissionario per una più proficua esecuzione della vendita - mediante gara telematica mediante asincrona ovvero a tempo prestabilito alla quale si potrà accedere direttamente dal portale dell'Istituto Vendite Giudiziarie www.ivgsalerno.fallcoaste.it e/o www.benimobili.it sezione IVG di Salerno e Nocera Inferiore in qualità di Gestore della Vendita appositamente autorizzato dal Ministero della Giustizia, formulando un'offerta irrevocabile di acquisto;

2. INIZIO E DURATA DELLA GARA: la gara avrà inizio entro 30 giorni dalla data del primo accesso positivo per l'asporto del compendio pignorato ed avrà durata di almeno 7 giorni. La vendita sarà pubblicizzata anche on-line sui siti internet **www.benimobili.it, www.astagiudiziaria.com e www.ivgsalerno.it,** con avviso contenente la data di inizio della gara almeno 7 giorni prima e la specificazione del luogo ove ciascun bene o lotto si trova, nonché un avviso contenente la descrizione dei beni posti in vendita, il prezzo base di ciascun lotto, il termine iniziale e le modalità specifiche per il deposito dell'offerta e il versamento della cauzione e il rispettivo termine finale, il giorno e l'ora dell'inizio della gara e della fine della gara e l'aumento minimo per ciascuna offerta nel corso della gara ed ogni altro dato che possa interessare il pubblico (art. 490, comma 1, c.p.c.);

qualora, per la particolare natura o valore dei beni staggiti, si rendano necessarie altre forme di pubblicità, l'Istituto richiederà al giudice dell'esecuzione la relativa autorizzazione, indicandone il costo;

nel caso di beni mobili del valore stimato non inferiore a 10.000,00 euro, che abbiano una appetibilità limitata ad un numero ristretto di soggetti, il Commissionario dovrà acquisire nominativi di un numero adeguato di potenziali interessati, invitandoli a partecipare alla gara. In tale caso depositerà in Cancelleria l'elenco dei soggetti individuati, indicando le modalità con le quali si è proceduto alla selezione e alla comunicazione dell'invito a partecipare alla vendita.

3. FORMAZIONE DEI LOTTI: Salvo che ciò sia escluso dal contenuto di un provvedimento del GE, il commissionario potrà accorpare o suddividere i lotti secondo la convenienza per la procedura e richiedere a questo Giudice con apposita istanza motivata la rideterminazione delle stime applicate in sede di pignoramento.

4. PREZZO BASE: Il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è pari a quello indicato: dal G.E. anche con rinvio alla perizia di stima o al verbale di pignoramento/nella valutazione dell'I.V.G o, in caso di reclamo, quello indicato dal G.E. nella relativa ordinanza; qualora non condivisa dai creditori o dal debitore, questi (ove il valore non venga stabilito direttamente dal GE) potranno fare reclamo ex art. 534 ter c.p.c., con avvertimento peraltro che al reclamo dovrà essere allegata una perizia di parte a supporto della differente valutazione richiesta;

5. ESAME DEI BENI: il Commissionario dovrà assicurare agli interessati la possibilità di esaminare le cose poste in vendita, sia con modalità telematiche (nell'avviso di vendita dovrà essere inserita analitica descrizione dei beni pignorati corredata di fotografie degli stessi) sia materialmente presso i locali dell'I.V.G. negli orari di apertura al pubblico o presso il debitore nei quindici giorni antecedenti alla vendita. La analitica descrizione dei beni dovrà comprendere anche precise indicazioni sul funzionamento degli stessi (ad esempio, quando si verta in ipotesi di veicoli o macchinari). I beni sono venduti nello stato in cui si trovano ed essendo di provenienza giudiziaria (ex art. 2922 c.c.) nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per cause di lesione, i beni pertanto sono venduti secondo la formula del "visto e piaciuto", senza alcuna garanzia. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi o mancanza di qualità o difformità della cosa venduta non potranno dare luogo a risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

6. REGISTRAZIONE E CAUZIONE: la partecipazione alla gara sarà condizionata alla previa registrazione presso il Commissionario - utilizzando l'apposita funzione attivata sul sito e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo base d'asta (il versamento della caparra tramite carta di credito prevede che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione della gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto e/o base d'asta – a discrezione del commissionario). La cauzione potrà essere altresì versata, a discrezione del commissionario tramite:

- bonifico bancario da effettuarsi nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte;
- mediante bancomat da consegnarsi presso la sede dell'IVG (in tal caso sarà addebitata la relativa commissione di importo pari alle normali condizioni bancarie);
- tramite assegno circolare non trasferibile intestato a "Istituto Vendite Giudiziarie di Salerno e Nocera Inferiore S.p.a." da depositare a mano presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte; in contanti fino al termine massimo consentito dalla legge (e comunque di euro 2.999,99) presso la sede dell'IVG nei termini indicati nelle modalità di presentazione offerte.

6.1 TERMINE VERSAMENTO CAUZIONE Per le modalità di versamento della cauzione che consentono al gestore della vendita di verificare l'effettivo pagamento della stessa con modalità automatizzate e contestualmente alla presentazione dell'offerta, la registrazione

ed il versamento della cauzione può essere effettuata nell'ambito del lasso temporale stabilito per la presentazione delle offerte. Negli altri casi la registrazione ed il versamento della cauzione deve sono effettuati almeno cinque giorni prima dell'inizio del lasso temporale fissato per lo svolgimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 25 comma VI D.M. 32/15. Saranno abilitati alla partecipazione alla gara i soli offerenti che hanno effettivamente versato la cauzione richiesta. Nell'ipotesi di versamento della caparra tramite carta di credito, il software autorizzerà automaticamente la persona alla partecipazione della gara, applicando un blocco nella disponibilità della carta di credito dell'offerente pari alla percentuale richiesta in riferimento al prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà sbloccata dal gestore della vendita entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della gara, senza alcun addebito.

7. SVOLGIMENTO DELLA GARA: La gara si svolgerà con le seguenti modalità:

- Il commissionario permetterà la libera visualizzazione sul sito web dello stato della gara telematica e delle offerte irrevocabili di acquisto.
- Negli orari di apertura dell'IVG e nei limiti delle disponibilità del commissionario, potrà essere messo a disposizione degli interessati un terminale per l'effettuazione di offerte.
- L'offerta irrevocabile di acquisto deve essere formulata direttamente sul portale del gestore della vendita con le modalità indicate; L'offerta irrevocabile di acquisto che sia superata da successiva offerta per un prezzo maggiore manterrà la sua efficacia sino al termine della gara telematica e la relativa cauzione verrà quindi restituita, con le modalità indicate nel sito e di seguito;
- Nel corso della gara gli offerenti regolarmente registrati sono individuati esclusivamente mediante lo pseudonimo assegnato;
- Il Commissionario venderà il bene a favore di chi, alla scadenza della gara telematica, risulterà avere effettuato l'offerta maggiore e versato il relativo prezzo.

8. RESTITUZIONE DELLA CAPARRA: La restituzione della caparra ai soggetti non risultati aggiudicatari avviene con le seguenti modalità: ripristino della piena disponibilità sulla carta di credito entro il secondo giorno (lavorativo) successivo al termine della gara, ovvero dell'assegnazione dei beni. Su richiesta dell'offerente o in caso di sopraggiunte difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario (con addebito delle spese di bonifico all'offerente della somma pari alle normali commissioni bancarie).

9. PAGAMENTO DEL PREZZO: Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro 2 giorni lavorativi dal termine della gara telematica con una delle seguenti modalità, a scelta dell'aggiudicatario:

- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni bancarie);

- direttamente presso l'Istituto Vendite Giudiziarie, mediante bancomat, carta di credito (in tale caso sarà addebitata all'assegnatario anche la relativa commissione pari alle normali condizioni bancarie in percentuale del prezzo di aggiudicazione), assegno circolare non trasferibile intestato all'Istituto Vendite Giudiziarie Salerno e Nocera Inferiore S.p.a. o in contanti (quest'ultimo caso nei limiti di euro 2.999,99, ovvero come per legge).

In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la cauzione verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate.

10. RITIRO DEI BENI: i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura del custode, se non esonerato dall'aggiudicatario, spese a carico dell'aggiudicatario medesimo. Ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la cauzione, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento della proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione):

- presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie, qualora il bene sia stato asportato;
- presso i locali del debitore, in caso di mancato asporto, previo accordo con il Commissionario che provvederà ad accompagnare l'aggiudicatario al momento del ritiro;
- su istanza e a spese dell'acquirente (e sotto la responsabilità di quest'ultimo per il trasporto), potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto, con i soli vettori che procedono all'imballaggio dei beni con manleva di responsabilità del commissionario.

11. MANCATO RITIRO: In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'IVG, per ogni giorno di ritardo, il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, l'I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, 2761, comma 3 e 4, e 2797 c.c.

12. ULTERIORI ESPERIMENTI DI VENDITA: Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine indicato, il Commissionario potrà procedere ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 50%. La seconda gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà durata di almeno 7 giorni. In caso di ulteriore esperimento infruttuoso si procederà ad un terzo tentativo di vendita con un prezzo base non inferiore ad 1/6 del prezzo BASE originario. La terza gara telematica dovrà avere inizio entro 15 giorni lavorativi dal termine della precedente ed avrà

durata di almeno 17 giorni. Nel caso di mancata vendita anche dopo tale ultimo esperimento, e comunque decorsi 6 mesi dal primo esperimento, l'I.V.G. restituirà gli atti al G.E. ex art. 532 - 533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte fornendo prova dell'attività e della pubblicità effettuata disposta dal Giudice. La vendita reiterata, a causa della decadenza, verrà considerata come un unicum rispetto alla vendita precedente, in quanto mancante di ribasso, fermo restando il termine massimo di mesi 6.

13. ESTINZIONE DELLA PROCEDURA Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto nel termine indicato, il Commissario restituirà gli atti al GE ex art.532 -533 c.p.c., relazionando sinteticamente sulle operazioni svolte; contestualmente al deposito in Cancelleria, l'I.V.G. darà comunicazione di quanto sopra alle parti a mezzo Pec o fax o raccomandata con ricevuta di ritorno.

La procedura sarà dichiarata estinta ex art. 532 cpc ultimo comma nel caso in cui, entro 15 giorni, i creditori non depositino istanza ex art. 540 bis c.p.c.; i beni saranno restituiti al debitore o devoluti ad associazioni no profit, o distrutti, o l'IVG provvederà ai sensi degli artt. 2756, comma 3, 2761 comma 3 e 4, e 2797 c.c.;

DISPONE

- **che il creditore procedente effettui il versamento forfettario di cui agli artt. 22 e 31 D.M. 109/1997**, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il presente provvedimento verrà revocato e non si potrà procedere alla vendita; che la parte procedente versi all'IVG il compenso concordato per la stima e per la pubblicità prevista dall'art. 490 c.p.c. nonché quella sui predetti siti internet e sul bollettino ufficiale delle aste giudiziarie, pari ad **euro 200,00 oltre Iva**
- **che il creditore procedente effettui il versamento del contributo pari ad euro 100,00** ex art. 18 bis D.P.R. 115/2002, stabilito all'art. 161 quater disp. att. c.p.c. per l'inserimento di ogni avviso di vendita relativo ai soli beni mobili registrati sul Portale delle Vendite Pubbliche, salvo titoli di esenzione per i quali parte creditrice è onerata di produrre al commissionario e/o gestore della vendita la relativa documentazione, pena l'estinzione della procedura per mancata pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.;
- che al Commissionario siano liquidati, con riferimento alla stima dallo stesso effettuata, i compensi nella misura e nei casi previsti dagli artt. 30,32 e 33 D.M. 109/1997 compresi gli eventuali compensi ulteriori per la custodia, nonché le somme necessarie al trasporto dei beni ex art. 35 D.M. 109/1997 (nella misura indicata dall'I.V.G.), con facoltà per il creditore procedente (entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento) di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la custodia nel luogo in cui si trovano i beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal versamento delle spese di trasporto;
- che il Commissionario versi in favore della procedura la somma corrisposta

dall'aggiudicatario, dedotti i compensi spettanti all'Istituto Vendite Giudiziarie – come previsto dal D.M. 109/97 – su un libretto postale - depositi giudiziari - intestato al debitore e vincolato all'ordine del Giudice con ordine di successiva consegna al cancelliere, entro l'udienza fissata per il rendiconto del custode e per la distribuzione del ricavato;

- che in ogni caso il Commissionario provveda a restituire gli atti alla Cancelleria entro il termine finale di 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;

MANDA

al Delegato Commissionario per la pubblicazione della presente ordinanza depurata dei dati sensibili sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" a cura dell'Istituto Vendite Giudiziarie unitamente agli ulteriori dati richiesti dal Portale, riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia, a norma degli artt. 490 I e II comma e 530 VII comma c.p.c.; in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a 25.000,00 euro, lo stesso avviso unitamente all'ordinanza del G.E. ed alla relazione di stima se presente, dovrà essere inserito sul sito **www.ivgsalerno.it** e/o **www.ivgsalerno.fallcoaste.it** quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte telematiche; per i beni mobili di valore inferiore a 25.000,00 euro la detta pubblicazione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto.

FISSA

l'udienza del 06/04/2027 per il rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito positivo della vendita) o per l'eventuale istanza ex art. 540 bis c.p.c. o estinzione ex art. 164 bis disp. att. c.p.c. (in caso di esito negativo degli esperimenti di vendita).

AVVISA

- che la procedura di vendita potrà essere sospesa solo a richiesta di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo ed a condizione che l'istanza di sospensione sia depositata entro i termini perentori di cui all'art. 624 bis c.p.c.;
- che, in caso di sospensione, per evitare l'estinzione della procedura è necessario presentare istanza di riassunzione entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di sospensione;
- che anche prima della scadenza del termine, la sospensione potrà essere revocata in ogni momento ad istanza di qualsiasi creditore munito di titolo esecutivo.

Dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Assegna alle parti termine perentorio fino a 5 giorni prima per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 20/10/2026

Il Giudice dell'Esecuzione

dott.ssa Viola Pacelli